



PSR LOMBARDIA
2014 2020 L'INNOVAZIONE
METTERADICI



**Regione
Lombardia**



Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.)

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg. UE n. 1305/2013)

MISURA 4

"Investimenti in immobilizzazioni materiali"

SOTTOMISURA 4.1

"Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"

OPERAZIONE 4.1.01

**Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e
sostenibilità delle aziende agricole**

Focus area principale 6b "stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali"

Focus area secondaria 2A "migliorare le prestazioni economiche delle aziende agricole e forestali, incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività"

QUINTA PUBBLICAZIONE

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

INDICE

1 OBIETTIVI	5
2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE.....	5
3 SOGGETTI BENEFICIARI	5
4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	5
5 INTERVENTI E ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL GAL.....	6
5.1 INTERVENTI AMMISSIBILI	6
5.2 INTERVENTI NON AMMISSIBILI	8
5.3 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI	8
6 COSA VIENE FINANZIATO	9
6.1 SPESE RELATIVE AGLI INTERVENTI	9
6.2 SPESE GENERALI	9
6.2.1 SPESE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	9
6.2.2 SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	10
6.2.3 SPESE PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZE FIDEIUSSORIE	10
7 DOTAZIONE FINANZIARIA.....	10
8 CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE.....	11
8.1 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO	11
8.2 SPESA AMMISSIBILE	11
9 DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI	12
10 CRITERI DI VALUTAZIONE.....	12
10.1 CRITERI DI VALUTAZIONE.....	12
11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	18
12 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	18
12.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA.....	18
12.2 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA.....	19
12.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA.....	19
12.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA	20
12.5 SOSTITUZIONE DELLA DOMANDA.....	21
12.6 RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA.....	21
12.7 DOMANDE INCOMPLETE E DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.....	21
13 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO	21
13.1 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA	22
13.2 ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA.....	22
13.3 CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE.....	22
14 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO ...	23
14.1 CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO SULLE DOMANDE DI AIUTO PRESENTATE.....	23
15. COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI E CONTATTI	23

16 PERIODO DI VALIDITA' DELLE DOMANDE	24
17 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	24
18 PROROGHE	24
19 VARIANTI	24
20 CAMBIO DEL BENEFICIARIO	25
20.1 CONDIZIONI PER RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO	25
20.2 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO	25
20.3 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO DOPO IL PAGAMENTO DEL SALDO	25
21 PROCEDURE DI PAGAMENTO	26
22 MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE (anticipo e saldo)	26
22.1 EROGAZIONE DELL'ANTICIPO	27
22.2 EROGAZIONE DEL SALDO	28
23 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI	30
24 CONTROLLO IN LOCO	30
24.1 CONTROLLI SULLA CONFORMITA' AI REQUISITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	31
25 FIDEIUSSIONI	31
26 CONTROLLI EX POST	32
27 DECADENZA DAL CONTRIBUTO	32
27.1. PROCEDIMENTO DI DECADENZA	33
28 IMPEGNI	33
28.1 IMPEGNI ESSENZIALI	33
28.2 IMPEGNI ACCESSORI	34
29 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	34
29.1 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto	35
29.2 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento	35
30 ERRORI PALESI	36
31 RINUNCIA	36
32 MONITORAGGIO DEI RISULTATI	37
32.1 INDICATORI	37
32.2 CUSTOMER SATISFACTION	37
33 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI	38
33.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI	38
33.2 RIMEDI GIURISDIZIONALI	38
34 SANZIONI	38

35 TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	38
36 RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA/Cronogramma	38
37 LISTA DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI ATTUATIVE.....	39
ALLEGATO 1 – NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE AMMISSIBILI, DI CUI AL PARAGRAFO 5.1, LETTERA E)	40
ALLEGATO 2 – SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	55
ALLEGATO 3 - PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA, DI CUI AL PARAGRAFO 12.4, LETTERA a)	65
ALLEGATO 4 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO, DI CUI AL PARAGRAFO 12.4, LETTERA g)	69
ALLEGATO 5 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO, DI CUI AL PARAGRAFO 12.4, LETTERA d)	71
ALLEGATO 6 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO, DI CUI AL PARAGRAFO 12.4, LETTERA f).....	72
ALLEGATO 7 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SALDO DEL CONTRIBUTO, DI CUI AL PARAGRAFO 20.2, PUNTO 1).....	73
ALLEGATO 8 – Informativa relativa al trattamento dei dati personali	74
ALLEGATO 9 – Nota dell'Organismo Pagatore Regionale del 09/06/2021 prot. n. X1.2021.0271003	76

1 OBIETTIVI

L'Operazione si pone l'obiettivo di stimolare la competitività del settore agricolo, garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e contribuire alle azioni per il clima.

L'operazione contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo generale di stimolare la competitività del settore agricolo e di garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali, l'azione per il clima e dei seguenti obiettivi specifici:

- Aumentare la redditività delle aziende agricole e forestali, anche attraverso processi di aggregazione e cooperazione delle imprese;
- Diffondere le pratiche agricole a salvaguardia della qualità dell'acqua;
- Sostenere i processi produttivi e le pratiche agricole che riducono le emissioni in atmosfera.

PARTE I - DOMANDA DI AIUTO

2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'Operazione si attua su tutto il territorio del GAL.

3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda i seguenti soggetti:

- a) imprenditore individuale,
- b) società agricola¹ di persone, capitali o cooperativa.

4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti richiedenti di cui al paragrafo 3, alla data di presentazione della domanda di contributo, devono:

- 1) essere in possesso dell'attestato della qualifica di IAP², anche sotto condizione, rilasciato dall'Ente competente;
- 2) condurre un'azienda agricola che rispetti la Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE), relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

I soggetti che non soddisfano la citata condizione possono proporre di realizzare solo interventi non attinenti al rispetto delle stesse norme. Tale limitazione non si applica nel caso di giovani agricoltori, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, purché gli interventi di adeguamento alle suddette norme siano terminati entro 24 mesi dalla data di primo insediamento, ossia dalla data di attivazione di una partita IVA in campo agricolo.

Il possesso della condizione viene verificato sulla base delle verifiche ispettive condotte e degli eventuali accertamenti sanzionatori notificati, ovvero mediante consultazione della comunicazione nitrati valida al momento della presentazione della domanda di contributo. Il mantenimento della condizione viene verificato fino alla conclusione dei controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori e l'erogazione del saldo.

Gli interventi richiesti che hanno influenza sul volume degli effluenti di allevamento prodotti dalla ditta richiedente non sono ammissibili a finanziamento in assenza di comunicazione nitrati al momento della presentazione della domanda, se dovuta.

¹ Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i.

² Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i. e della deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. 20732 del 16.02.2005, pubblicata sul BURL n. 9, Serie Ordinaria del 28.02.2005.

5 INTERVENTI E ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL GAL

Ai fini dell'accesso al finanziamento il territorio del GAL è distinto in:

- a) **zone svantaggiate di montagna**, che comprendono il territorio dei Comuni del GAL inseriti nell'Allegato B del PSR 2014-2020;
- b) **altre zone** o zone non svantaggiate, che comprendono il restante territorio del GAL.

Le domande presentate sono attribuite alle zone svantaggiate di montagna se le tipologie di richiedente soddisfano contemporaneamente i seguenti criteri:

Tipologia di richiedente	Criteri per l'attribuzione della domanda alle zone svantaggiate di montagna	
Imprenditori individuali, società agricole di persone, società agricole di capitali e società cooperative agricole di conduzione dei terreni	La superficie agricola utilizzata (SAU) dell'azienda condotta dall'impresa o dalla società ricade per oltre il 50% nei territori dei Comuni inseriti nell'Allegato B del PSR 2014-2020	L'intervento è realizzato nella sua interezza nel territorio dei Comuni del GAL inseriti nell'Allegato B del PSR 2014-2020
Società cooperative diverse da quelle di conduzione dei terreni	Oltre il 50% della SAU totale condotta delle aziende associate ricade nei territori dei Comuni del GAL inseriti nell'Allegato B del PSR 2014-2020	L'intervento è realizzato nella sua interezza nel territorio dei Comuni del GAL inseriti nell'Allegato B del PSR 2014-2020

Per ciascuna delle tipologie di richiedente, qualora i due rispettivi criteri sopra citati non siano contemporaneamente soddisfatti, la domanda è attribuita alle **altre zone**.

Nel seguito le imprese e le società che presentano domande attribuite alla "zona svantaggiata di montagna" sono individuate come **Aziende di montagna**, mentre le imprese che presentano domande attribuite a "altre zone" sono individuate come **Aziende non di montagna**.

5.1 INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili, solamente se relative ai prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea, le seguenti tipologie d'intervento:

A) opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria:

- 1) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo³ di fabbricati rurali al servizio dell'azienda agricola, compresi i fabbricati adibiti alla trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali, a condizione che almeno i 2/3 della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente, in termini di quantità, siano di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale. La materia prima e il prodotto finale devono essere compresi nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea;
- 2) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo⁴ di strutture e/o manufatti di stoccaggio degli effluenti di allevamento, solo se finalizzati alla conversione delle strutture esistenti e/o per commisurare il volume di stoccaggio degli effluenti agli investimenti che determinano un aumento dei capi allevati. Rientrano tra gli interventi ammissibili le coperture delle nuove strutture di stoccaggio effettuate con materiali a superficie continua impermeabili (teli, membrane), supportati da strutture portanti o sostenuti in modo pneumatico;
- 3) costruzione di nuove serre e tunnel;

³ Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

⁴ Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

- B) impianto e/o reimpianto di colture arboree specializzate pluriennali e/o di piccoli frutti, soltanto con contestuale realizzazione del relativo impianto antigrandine;
 - C) adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti. Nel caso di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola, beneficiari della Operazione 6.1.01 - "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori"⁵ del PSR 2014-2020, è ammissibile l'adeguamento ai requisiti minimi definiti dalle norme comunitarie, nazionali o regionali, comprese quelle vigenti nell'ambito impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, purché terminato entro 24 mesi dalla data di primo insediamento;
 - D) acquisto e/o realizzazione di impianti e acquisto di dotazioni fisse, ossia installate in modo permanente, per la:
 - 1) produzione, lavorazione e conservazione dei prodotti aziendali;
 - 2) trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali, a condizione che almeno i 2/3 della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente siano di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale. La materia prima e il prodotto finale devono essere compresi nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea;
 - 3) movimentazione, trattamento e valorizzazione degli effluenti di allevamento, a condizione che:
 - a) l'effluente trattato sia distribuito, per almeno il 51%, su terreni disponibili a qualsiasi titolo all'impresa o alla società richiedente per l'utilizzazione agronomica;
 - b) gli effluenti di allevamento trattati siano, per almeno il 51%, di provenienza dell'impresa o della società richiedente. Sono compresi anche gli effluenti di allevamento originati da contratti di conferimento, riportati nella "Comunicazione per l'utilizzazione agronomica dell'effluente di allevamento" (Comunicazione nitrati) di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. IX/2208 del 14 settembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni; per le cooperative, gli effluenti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale;

Tra gli interventi ammissibili sono compresi quelli indicati al paragrafo 7.1 del Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE, approvato con le citate Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/2893 del 20 marzo 2020 e s.m.i. e n. XI/3001 del 30 marzo 2020 e s.m.i., ad eccezione degli impianti di "nitrificazione e denitrificazione", di "fitodepurazione" e delle nuove tecnologie non ancora validate dalla Regione Lombardia al momento della presentazione della domanda di contributo;

 - 4) riduzione dei consumi energetici o il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite l'installazione di sistemi e/o dispositivi finalizzati a tale scopo, ad esempio le pompe di calore;
- E) acquisto di nuove macchine e attrezzature.

Per le sole Aziende non di montagna, le nuove macchine e attrezzature sono ammissibili limitatamente a quanto riportato nell'Allegato 1 delle presenti disposizioni attuative;

Per le sole Aziende di Montagna, ovvero con sede in Comuni del Gal inseriti tra le zone svantaggiate di montagna, le tipologie di macchine ammissibili sono le macchine e/o attrezzature innovative introdotte in azienda per la prima volta e che consentano di svolgere in modo innovativo/migliorativo l'attività agricola. Tali macchine devono costituire elemento di novità per la stessa azienda e consentire un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici.

- F) realizzazione di strutture e/o acquisto di dotazioni per la protezione delle colture dai parassiti, ad esempio l'acquisto di reti antinsetto;
- G) acquisto di capannine agrometeorologiche aziendali per la razionalizzazione della gestione agronomica e fitosanitaria delle colture;
- H) acquisto di apparecchiature e/o strumentazioni informatiche relative agli investimenti di cui alle lettere precedenti e spese di certificazione dei sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO14001, EMAS, GlobalGap;

⁵ Sono considerati giovani agricoltori anche i soggetti che hanno beneficiato del premio relativo all'Operazione 6.1.01 in altre Regioni, purché conduttori di aziende che rientrano nei parametri di Produzione standard dell'Operazione 6.1.01 della Regione Lombardia.

- I) acquisto di mezzi specifici per la vendita diretta di prodotti (di cui all'allegato 1 del trattato) presso il consumatore finale
- J) realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili a esclusivo utilizzo aziendale (impianti fotovoltaici e solare termico) che dovranno essere installati su fabbricati rurali produttivi afferenti all'impresa.

L'esclusivo utilizzo aziendale deve essere dimostrato tramite:

- per impianto fotovoltaico: un preventivo di connessione alla rete in bassa tensione e una relazione da parte del tecnico che fornisce l'impianto con l'indicazione che la produzione di energia sia compresa tra il 50% e il 100% del fabbisogno aziendale, sulla base della media dei consumi dei 3 anni precedenti desunti dalle forniture;
- per impianto solare termico: una relazione da parte del tecnico che fornisce l'impianto indicante il fabbisogno aziendale.

Per specifiche tecniche relative ai singoli interventi si rimanda all'Allegato 2 alle presenti disposizioni attuative.

La condizione per l'ammissibilità delle spese di cui alla lett. I è subordinata al possesso dell'autorizzazione alla vendita diretta da parte del beneficiario.

5.2 INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Sono esclusi dal finanziamento tutti gli interventi non previsti nell'elenco del paragrafo 5.1 ed in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli interventi descritti nell'Allegato 2 alle presenti disposizioni attuative, cui si rimanda per maggiori dettagli ed approfondimenti.

Si specifica che sono esclusi dal finanziamento gli interventi finalizzati al recupero, ripristino e sistemazione di terrazzamenti e ciglionamenti esistenti.

5.3 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di validazione della domanda in SISCO.

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione sul sito internet del GAL dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.

Le date di avvio cui far riferimento sono:

- 1) **per la realizzazione di opere edilizie soggette a rilascio di permesso di costruire**, la data di inizio lavori comunicata, in alternativa:
 - a) dal committente, ossia il richiedente il contributo, o dal responsabile dei lavori, nei casi in cui sussiste l'obbligo stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articolo 99, comma 1, tramite l'applicativo web GE.CA. all'indirizzo <http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/>. Come stabilito con decreto n. 9056 del 14.09.2009, il committente o il responsabile dei lavori trasmette la notifica preliminare di inizio cantiere - elaborata conformemente all'allegato XII del D.Lgs. suddetto - all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro;
 - b) dal direttore dei lavori al Comune;
- 2) **per la realizzazione di opere edilizie oggetto di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)**, articolo 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articoli 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 - articoli 5, 6 d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160) o SCIA alternativa al permesso di costruire (articolo 23 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articolo 7 d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160): la data di presentazione della SCIA stessa all'Amministrazione competente.

Ai fini del presente bando, si precisa che sarà considerata come data di inizio lavori esclusivamente quella di presentazione della SCIA all'Amministrazione competente e non quella indicata sul "Modulo unico titolare", punto b), approvato con d.d.s. n. 6326 del 12 maggio 2021.

Per la SCIA condizionata tutti gli atti di assenso comunque denominati connessi alla presentazione della SCIA o SCIA alternativa al permesso di costruire, necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto a finanziamento, devono essere acquisiti dal richiedente prima della presentazione della domanda di contributo, pena la non ammissibilità dell'intervento stesso.

Nel caso in cui la SCIA sia presentata quale variante a permesso di costruire, ai sensi di quanto previsto dal d.p.r. n. 380/2001, articolo 22, commi 2 e 2-bis, come modificato dal D.Lgs. n. 222/2016, articolo 3, comma 1, lettera f), la data di inizio interventi cui far riferimento è la data di inizio lavori relativa al permesso di costruire cui la SCIA in variante si riferisce;

- 3) per la realizzazione degli interventi che non necessitano di titolo abilitativo e per l'acquisto degli impianti e delle dotazioni, la data della prima fatturazione o, se antecedente, quella del documento di trasporto presso il richiedente..

6 COSA VIENE FINANZIATO

Sono ammissibili al finanziamento le seguenti tipologie di spese:

- spese relative agli interventi, spese generali per progettazione e direzione lavori, informazione e pubblicità e costituzione di polizze fideiussorie

L'IIVA non è ammissibile a finanziamento.

6.1 SPESE RELATIVE AGLI INTERVENTI

Sono ammissibili al finanziamento le spese relative alle tipologie di intervento ammissibili indicate e descritte nel paragrafo 5.1

6.2 SPESE GENERALI

6.2.1 SPESE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Le spese comprendono:

- a) la progettazione degli interventi proposti;
- b) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi di certificazione energetica.

L'IIVA non è ammissibile a finanziamento.

Le spese:

- 1) devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento;
- 2) possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, purché inerenti alla predisposizione del progetto e comunque devono essere sostenute dopo l'1 aprile 2018;
- 3) sono riconosciute fino ad un massimo calcolato in percentuale sull'importo della spesa ammessa relativa agli interventi proposti, al netto dell'IIVA, riportato nelle seguenti tabelle:

Opere

Importo spesa ammessa, al netto dell'IIVA (€)	Percentuale massima delle spese generali (%)
Fino a 100.000,00	8,00
Da 100.000,01 a 250.000,00	6,00

Da 250.000,01 a 500.000,00	4,00
Oltre 500.000,00	3,00

Impianti

Importo spesa ammessa, al netto dell'IVA (€)	Percentuale massima delle spese generali (%)
Fino a 100.000,00	3,00
Da 100.000,01 a 500.000,00	2,00
Oltre 500.000,00	1

La percentuale massima delle spese generali è calcolata con riferimento all'importo complessivo di spesa ammessa per ciascuna tipologia di intervento (opere o impianti) ma non a scaglioni di spesa.

4) devono essere calcolate sull'importo degli interventi ammessi a finanziamento, ad esclusione delle spese:

- di informazione e pubblicità;
- di acquisto di impianti mobili e semimobili, macchine e attrezzature;
- di certificazione dei sistemi di qualità;
- per la costituzione di polizze fideiussorie.

Per l'acquisto di impianti mobili e semimobili, macchine e attrezzature, le spese per progettazione e direzione lavori non sono riconosciute.

6.2.2 SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (UE) n. 808/2014 – Informazione e pubblicità, sono ammissibili fino ad un importo massimo di **€ 200,00** e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

I materiali di informazione e pubblicità devono essere realizzati in conformità con quanto indicato nell'allegato 1 del decreto 6354/2016.

L'IIVA non è ammissibile a finanziamento.

6.2.3 SPESE PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZE FIDEIUSSORIE

Le spese inerenti alla costituzione delle polizze fideiussorie sono ammissibili fino ad un importo massimo pari allo **0,38%** dell'importo ammesso a finanziamento e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

L'IIVA ed altre imposte o tasse non sono ammissibili a finanziamento.

7 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'Operazione, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a **€ 280.153,44** ripartita in due graduatorie:

- € 140.076,22** per le domande presentate da imprese classificate "Aziende di montagna".
- € 140.076,22** per le domande presentate da imprese classificate "Aziende non di montagna".

Le eventuali economie registrate per il finanziamento delle domande connesse a una delle due graduatorie possono essere messe a disposizione per il finanziamento delle domande dell'altra.

Qualora il contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementata con motivazione del Responsabile del Procedimento e previa approvazione dell'Autorità di Gestione del PSR. In ogni caso, è garantito il finanziamento complessivo dell'ultima domanda ammessa a finanziamento.

8 CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

L'aiuto è concesso secondo la tipologia contributo in conto capitale.

8.1 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, è il seguente:

Tipo di impresa o di società richiedente	Ubicazione dell'impresa o della società richiedente	
	Zone non svantaggiate	Zone svantaggiate di montagna ⁶
Condotta da agricoltore che non beneficia del sostegno di cui all'Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" ⁵	40%	50%
Condotta da giovane agricoltore che beneficia del sostegno di cui all'Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" del PSR 2014 – 2020 ⁵	50%	60%
Tutte le tipologie di richiedente, indipendentemente dall'ubicazione dell'impresa o della società, per investimenti relativi alla trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti aziendali	40%	

Il requisito di giovane agricoltore di cui sopra deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda inerente alla presente Operazione, ossia a tale data il richiedente il contributo deve risultare ammesso a finanziamento in applicazione dell'Operazione 6.1.01 del PSR 2014-2020.

Sono considerati giovani agricoltori anche i soggetti che hanno beneficiato del premio relativo all'Operazione 6.1.01 in altre Regioni, purché conduttori di aziende che rientrano nei parametri di Produzione standard dell'Operazione 6.1.01 della Regione Lombardia.

8.2 SPESA AMMISSIBILE

La spesa minima ammissibile per domanda di contributo è pari a **€ 20.000,00** per le imprese o le società ubicate in zona svantaggiata di montagna e a **€ 40.000,00** per le imprese o le società ubicate nelle zone non svantaggiate.

La spesa minima ammissibile per domanda di contributo riguardante i soli investimenti di acquisto di nuove macchine e attrezzature di cui al paragrafo 5.1 E, è pari a **€ 5.000,00** per le imprese o le società ubicate in zona svantaggiata di montagna e a **€ 10.000,00** per le imprese o le società ubicate nelle zone non svantaggiate.

La spesa ammissibile non comprende l'IVA.

⁶ L'elenco dei Comuni ricadenti in zona svantaggiata di montagna è riportato nell'Allegato B del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia.

9 DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

I contributi di cui alla presente Operazione non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per i medesimi interventi e/o agevolazioni concesse in Regime di Aiuto istituito per i medesimi interventi.

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione di "altre fonti di aiuto" deve, in caso di ammissione a finanziamento alla presente Operazione, scegliere per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre, entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione dell'ammissione a finanziamento ai sensi della presente Operazione e deve darne comunicazione al GAL.

Tale scelta deve essere comunicata tramite PEC al Direttore del GAL entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo paragrafo 15 in caso di ammissione a finanziamento.

In relazione alla cumulabilità dei contributi di cui alla presente Operazione con il credito d'imposta di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi dal 185 al 197 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178 articolo 1, commi da 1051 a 1058, fatte salve successive pronunce o note, si rimanda alle indicazioni operative impartite tramite specifiche note, pubblicate sul portale della Regione Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, nella Sezione "Bandi aperti", contenente le presenti disposizioni attuative, consultabili all'indirizzo www.psr.lombardia.it

10 CRITERI DI VALUTAZIONE

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in due graduatorie decrescenti, una inerente alle "aziende di montagna" e una inerente alle "aziende non di montagna", redatte sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri e le modalità indicate ai paragrafi 10.1 e 10.2.

Per entrambe le tipologie di aziende, "aziende di montagna" e "aziende non di montagna", l'attribuzione del punteggio avviene valutando nell'ordine:

- a) i requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale) di cui all'Allegato 3 delle presenti disposizioni attuative;
- b) il comparto produttivo interessato dagli interventi richiesti;
- c) le caratteristiche del richiedente e dell'azienda.

A parità di punteggio è data precedenza all'impresa/società con il titolare/rappresentante legale più giovane.

I punteggi relativi ai requisiti qualitativi degli interventi di cui alla precedente lettera a) possono essere assegnati esclusivamente per investimenti richiesti a finanziamento nella domanda e ammessi a finanziamento nella fase istruttoria.

Per quanto riguarda il criterio "Sostenibilità economica dell'investimento", il punteggio è attribuito in relazione al rapporto tra il costo dell'investimento ammissibile a finanziamento e la Produzione Standard aziendale, calcolata automaticamente in Sis.Co. nella fase istruttoria.

Per le società cooperative diverse da quelle di conduzione dei terreni, la Produzione Standard è la somma della Produzione Standard delle aziende agricole associate.

10.1 CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono riepilogati nella Tabella 1 e dettagliati nelle successive Tabelle 2, 3 e 4.

Ogni domanda per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere una soglia di punteggio minimo pari a **20 punti**, assegnati nell'ambito della Tabella 2 "Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)" dei citati criteri di valutazione.

Tabella 1

Riepilogo dei criteri di valutazione	Punteggio
Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale), di cui alla Tabella 2, considerando in ordine decrescente: a) tipologia d'investimento; b) sostenibilità ambientale dell'investimento; c) contributo alla mitigazione ai cambiamenti climatici; d) contributo al miglioramento della gestione ambientale degli effluenti zootecnici; e) innovazione dell'investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l'impatto sull'aria, acqua e suolo; f) sostenibilità economica dell'investimento.	100
Comparto produttivo interessato dagli interventi richiesti, di cui alla Tabella 3	25
Caratteristiche del richiedente e dell'azienda, di cui alla Tabella 4, considerando in ordine decrescente: a) giovane agricoltore; b) donna; c) azienda in area svantaggiata di montagna, azienda in aree protette o area Natura 2000, azienda biologica; d) azienda con produzione standard inferiore.	25

Il punteggio connesso ai requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nel Piano aziendale è dettagliato nella Tabella 2. Qualora tali requisiti qualitativi non siano riconducibili a quelli considerati in Tabella 2, non è assegnato il relativo punteggio.

Tabella 2

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
1	Tipologia d'investimento (Il punteggio di cui ai criteri da 1.1 a 1.4 è assegnato con riferimento alla spesa ammessa relativa alla tipologia di investimento prevalente)		30
	1.1 non cumulabile con 1.2, 1.3, 1.4	Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti a fini produttivi dell'azienda agricola, compresi quelli relativi alla vendita diretta dei prodotti aziendali e alla conversione delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento per migliorarne l'efficienza ambientale	14
	1.2 non cumulabile con 1.1, 1.3, 1.4	Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti a fini produttivi dell'azienda agricola, compresi quelli destinati alla vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali	10
	1.3 non cumulabile con 1.1, 1.2, 1.4	Realizzazione e/o ammodernamento degli impianti per: - la produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali;	18

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
		- il trattamento degli effluenti di allevamento aziendali;	
	1.4 non cumulabile con 1.1, 1.2, 1.3	Acquisto di macchine e/o attrezzature innovative, di cui al paragrafo 5.1, lettera E) e all'Allegato 1 delle presenti disposizioni attuative	13
	1.5 non cumulabile con 1.7 e 1.9	Realizzazione di investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro o la realizzazione di investimenti per adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, sia di livello obbligatorio che di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti, effettuati da giovani agricoltori di cui al paragrafo 5.1, lettera C) delle presenti disposizioni attuative	5
	1.6	Ristrutturazione o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti finalizzati al mantenimento dell'attività agricola e di allevamento nei sistemi malghivi di montagna	0
	1.7 non cumulabile con 1.5 e 1.9	Realizzazione di interventi per adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori e/o per il benessere animale di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti	3
	1.8	Realizzazione di impianti e reimpianti di colture arboree specializzate pluriennali e/o di piccoli frutti di cui al paragrafo 5.1, lettera B) delle presenti disposizioni attuative	8
	1.9 non cumulabile con 1.5 e 1.7	Realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi terrazzamenti e ciglionamenti di cui al paragrafo 5.1, lettera J) delle presenti disposizioni attuative	7
2	Sostenibilità ambientale dell'investimento		20
	2.1 non cumulabile con 2.3 e 2.4	Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti a fini produttivi dell'azienda agricola, che ottengono la certificazione energetica di classe A1, A2, A3, A4 di cui al Decreto della Direzione Generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile, del 30.07.2015, n. 6480 e s.m.i., destinati: - all'allevamento e condizionati; - alla conservazione e condizionati; - alla trasformazione; - alla vendita diretta dei prodotti aziendali	7
	2.2	Acquisto di macchine e attrezzature che favoriscono la riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o di prodotti fitosanitari applicate	5
	2.3 non cumulabile con 2.1 e 2.4	Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti a fini produttivi dell'azienda agricola, che ottengono la certificazione energetica almeno di classe A1, A2, A3, A4 di cui al Decreto della Direzione Generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile, del 30.07.2015, n. 6480 e s.m.i., destinati: - all'allevamento e condizionati; - alla conservazione e condizionati; - alla trasformazione; - alla vendita diretta dei prodotti aziendali	4

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
	2.4 non cum. 2.1 e 2.3	interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi terrazzamenti e ciglionamenti	4
	2.5	Introduzione di "scrubber", biofiltri e/o apparecchiature analoghe, che riducono l'emissione ammoniacale dalle strutture di allevamento esistenti	4
	2.6	Realizzazione di interventi di recupero dell'acqua piovana da superfici captanti (tetti e serre) per il successivo riutilizzo nell'ambito dei processi aziendali	3
	2.7	Realizzazione di sistemi di protezione delle colture dai parassiti con l'impiego di reti antiinsetto	2
3		Contributo alla mitigazione ai cambiamenti climatici	14
	3.1	Acquisto di macchine e attrezzature aziendali per l'introduzione in azienda e/o il miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e/o semina su sodo	6
	3.2	Acquisto di impianti di essiccazione per cereali dotati di dispositivi finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti e gas serra: dispositivi per evitare il contatto tra i gas di combustione e il prodotto in essiccazione; dispositivi per il recupero dell'energia termica proveniente da altri impianti presenti in azienda; dispositivi per il funzionamento in depressione, serrande di intercettazione che bloccano il flusso dell'aria durante la fase di scarico	4
	3.3 non cumulabile con 3.4	Costruzione di nuove serre con caratteristiche tecnologiche innovative finalizzate al risparmio energetico aziendale: vetri con intercapedine e filtri per radiazione solare	4
	3.4 non cumulabile con 3.3	Realizzazione di impianti finalizzati al recupero del calore nei processi aziendali	4
4		Contributo al miglioramento della gestione ambientale degli effluenti zootecnici	13
	4.1	Realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio esistenti	6
	4.2	Realizzazione di impianti di riduzione dell'azoto degli effluenti zootecnici	4
	4.3	Realizzazione di impianti e/o acquisto di attrezzature che consentono una migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento, ad esempio: distribuzione rasoterra o interrata, anche con subirrigazione	3
5		Innovazione dell'investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l'impatto sull'aria, acqua e suolo	12
	5.1	Realizzazione di investimenti innovativi che migliorano i prodotti e/o i processi aziendali, compresa la trasformazione e la commercializzazione, che riducono le emissioni in atmosfera e l'impiego di risorse naturali	4

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
	5.2	Introduzione di sistemi di guida assistita o di posizionamento per l'applicazione di tecnologie di agricoltura di precisione, mediante GPS con successiva registrazione delle operazioni colturali nell'ambito di interventi relativi alle lavorazioni del terreno (aratura, erpicatura, ecc.), alla semina, alla distribuzione dei fertilizzanti, degli effluenti di allevamento, dei prodotti fitosanitari, alla raccolta o all'utilizzo di tecniche di minima lavorazione o semina su sodo	3
	5.3	Acquisto di capannine meteo aziendali per la razionalizzazione della gestione agronomica e fitosanitaria delle colture di cui al paragrafo 5.1, lettera G) delle presenti disposizioni attuative	2
	5.4	Installazione su essiccatoi per cereali esistenti di dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti e gas serra: dispositivi per evitare il contatto tra i gas di combustione e il prodotto in essiccazione, dispositivi per il recupero dell'energia termica proveniente da altri impianti presenti in azienda; dispositivi per il funzionamento in depressione, serrande di intercettazione che bloccano il flusso dell'aria durante la fase di scarico	1
6		Sostenibilità economica dell'investimento (criteri non cumulabili tra loro)	11
	Aziende con Produzione standard inferiore o uguale a 50.000,00 euro		
	6.1	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore o uguale a 3,5	11
	6.2	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 3,5 e inferiore o uguale a 7	9
	6.3	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 7 e inferiore o uguale a 10	6
	6.4	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 10	2
	Aziende con Produzione standard superiore a 50.000,00 euro e inferiore o uguale 150.000,00 euro		
	6.5	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore o uguale a 2,5	10
	6.6	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 2,5 e inferiore o uguale a 6	9
	6.7	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 6 e inferiore o uguale a 9	8
	6.8	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 9	7
	Aziende con Produzione standard superiore a 150.000,00 euro e inferiore o uguale a 250.000,00 euro		
	6.9	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore o uguale a 1,5	9

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
	6.10	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 1,5 e inferiore o uguale a 5	8
	6.11	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 5 e inferiore o uguale a 8	7
	6.12	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 8	6
	Aziende con Produzione standard superiore a 250.000,00 euro		
	6.13	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore a 0,5	8
	6.14	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale tra 0,5 e inferiore a 2	7
	6.15	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale tra 2 e inferiore a 4	6
	6.16	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 4	5

Il punteggio connesso al comparto produttivo interessato dagli interventi è dettagliato nella Tabella 3. Per l'assegnazione di tale punteggio si considera soltanto il comparto produttivo interessato dagli interventi cui è connessa la maggior spesa ammissibile.

Tabella 3

Comparto produttivo interessato dagli interventi	Punteggio
Zootecnia da latte	25
Vitivinicolo	25
Ortofrutta	25
Olio d'oliva	25
Zootecnia da carne: bovini, suini e ovicaprini	20
Florovivaismo	20
Cereali, incluso riso	15
Miele	15
Avicunicolo (da carne e da uova)	10
Zootecnia da carne: equini	10

Il punteggio connesso alle caratteristiche del richiedente e dell'azienda è dettagliato nella Tabella 4. I requisiti del richiedente e dell'azienda devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Tabella 4

Codice	Caratteristiche del richiedente e dell'azienda	Punteggio
1	Richiedente con i requisiti di giovane agricoltore che si insedia per la prima volta e beneficia del sostegno dell'Operazione 6.1.01	8
2 non cumulabile con 1	Richiedente che conduce un'impresa o una società i cui titolari sono almeno per il 50% di sesso femminile (*)	4
3 non cumulabile con 4	Azienda con più del 50% della superficie agricola utilizzata (SAU) ricadente in zone svantaggiate di montagna di cui all'Allegato B al PSR 2014 - 2020	5
4 non cumulabile con 3	Azienda con più del 50% della SAU ricadente in: - Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) - Aree Natura 2000	4
5	Azienda biologica iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici	4
6	Azienda certificata in applicazione delle norme EMAS, ISO14001 e Global Gap	2
7 non cumulabile con 8 e 9	Azienda con Produzione standard tra € 15.000 e € 50.000	6
8 non cumulabile con 7 e 9	Azienda con Produzione standard tra € 50.001 e € 150.000	4
9 non cumulabile con 7 e 8	Azienda con Produzione standard tra € 150.001 e € 250.000	2

(*) La percentuale è intesa in termini di quote dell'impresa o della società detenute da soci titolari di sesso femminile.

11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente l'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del direttore del GAL, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento. L'istruttoria delle domande è realizzata dal Nucleo Tecnico di Valutazione.

12 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative ciascun richiedente può presentare soltanto una **domanda di aiuto**.

12.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda può essere presentata dal giorno **4 marzo 2022, ovvero dalla pubblicazione sul sito internet del GAL www.galleccobrianza.it** e contestuale affissione all'albo pretorio della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino in qualità di ente pubblico socio del GAL **delle presenti disposizioni attuative** e fino alle **ore 12.00 del giorno 16 maggio 2022**.

Le presenti disposizioni attuative saranno altresì affisse agli albi pretori degli enti locali presenti sul territorio allo scopo di assicurare la più ampia partecipazione dei soggetti del territorio.

La domanda risulta presentata con la validazione della domanda in SISCO. Ciò avviene quando il beneficiario ricarica a sistema la domanda che ha firmato digitalmente.

La domanda che risulta presentata dopo la scadenza dei termini di presentazione sopra riportati non è ricevibile e quindi non è oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente.

12.2 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata al GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA, con le modalità di seguito illustrate.

12.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di sostegno, indirizzata al GAL QUATTRO PARCHI LECCO-BRIANZA deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), indirizzo Internet <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>, entro il termine di chiusura richiamato al paragrafo 12.1, previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti.

Il Richiedente chiude la procedura, scarica il report della domanda in formato PDF, appone la firma digitale e la ricarica in SISCO. Con tale operazione la domanda viene validata dal sistema e si intende presentata. La data e l'ora di presentazione sarà oggetto di verifica ai fini della ricevibilità della domanda.

La domanda viene sottoscritta digitalmente da uno dei soggetti con diritto di firma, scelto tra quelli proposti dal sistema informatico e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

La domanda s'intende presentata unicamente entro i termini previsti dal bando e registrati dal sistema Sis.Co. (giorno – ore - minuti) successivamente il GAL provvederà all'assegnazione di apposito protocollo alle domande presentate nei tempi previsti dal bando, comunicando al richiedente l'avvenuta protocollazione, invece in caso di rigetto delle domande presentate oltre la scadenza il GAL provvederà a comunicarle ai richiedenti. Le comunicazioni saranno inviate tramite indirizzo PEC registrata sul Fascicolo Aziendale del sistema Sis.Co. In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta a qualsiasi motivo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa. Ai fini del presente bando per firma digitale si intende la sottoscrizione del report della domanda di sostegno, di cui al precedente paragrafo, da parte di uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.⁷ È ammessa anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata

⁷ Ai sensi del Reg. UE n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (Electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica) e del d.lgs. 82/2005.

attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal D.C.M. del 22 febbraio 2013.⁸

Oltre al report della domanda di sostegno anche i documenti previsti per ciascun bando, devono essere prodotti con firma digitale, allegati alla domanda e caricati a sistema in formato compresso e non modificabile (PDF, JPEG, p7m e zip).

Il GAL scarica dal sistema le domande di sostegno e provvede a numerarle secondo la propria modalità di protocollo. Il numero e la data di protocollo sono riportati sulle domande avendo cura che a ciascuna sia assegnato un numero univoco di protocollo.

12.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il richiedente, ai fini dell'ammissione all'istruttoria della propria domanda, deve allegare *in formato compresso e non modificabile, ad esempio tipo PDF, JPEG*, sottoscritta ove previsto, con firma digitale, con firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata, da chi produce il documento, la seguente documentazione:

- a) **Piano Aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola**, compilato secondo il modello di cui all'Allegato 3 delle presenti disposizioni attuative. Il Piano Aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, firmato dal richiedente il contributo, è oggetto di valutazione secondo i criteri indicati al paragrafo 10;
- b) **Progetto delle opere edili**, a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio Professionale, corredato dai disegni relativi alle opere in progetto, riportanti scala, piante, sezioni, prospetti e dimensioni, comprensivo della disposizione (layout) degli impianti generici: elettrico, idraulico, termico;
- c) **Computo metrico analitico estimativo delle opere edili**, redatto a cura del tecnico progettista di cui alla precedente lettera b);
- d) **Copia del titolo abilitativo relativo agli interventi edilizi previsti dal progetto**, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni.

Qualora l'intervento sia realizzabile mediante una Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA, articolo 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articoli 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 - articoli 5, 6, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160) o SCIA alternativa al permesso di costruire (articolo 23, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articolo 7, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160), il richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato 5) che l'intervento richiesto sia realizzabile mediante SCIA, indicandone il riferimento normativo e l'Ente territoriale competente.

Non appena disponibile il richiedente deve trasmettere all'Amministrazione competente copia della SCIA, con ricevuta del suddetto Ente territoriale.

Nelle aree soggette a vincoli architettonici e paesaggistici o di altra natura, nelle quali il rilascio del permesso di costruire del Comune è subordinato al rilascio di specifiche autorizzazioni da parte della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici o di altri Enti terzi diversi dal Comune, il suddetto permesso può essere prodotto successivamente, comunque entro e non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, termine a disposizione dell'Amministrazione per concludere l'istruttoria. In tal caso:

- al momento della domanda di contributo deve essere allegata copia della richiesta di rilascio del permesso di costruire all'Ente territoriale competente;
 - al momento del rilascio del permesso di costruire, oltre al permesso stesso, deve essere presentata anche l'autorizzazione paesaggistica o di altra natura che ne ha determinato l'emissione successivamente al momento di presentazione della domanda di contributo;
- e) **Preventivi di spesa**, secondo le specifiche tecniche e le condizioni descritte nell'Allegato 2 delle presenti disposizioni attuative;

⁸ ("Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71"). Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale decreto, a partire dalla versione 4.0 in avanti